



Comune di Modena

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 89 del 11/12/2014**

Indice generale

PREMESSA.....	3
Articolo 1- Oggetto e finalità.....	3
PARTE PRIMA : CREMAZIONE	3
Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione	3
Articolo 3 - Istanza di cremazione	5
Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione	6
PARTE SECONDA- CENERI	6
Articolo 5 -Destinazione delle ceneri.....	6
Articolo 6 - Caratteristiche dell' urna cineraria	7
Articolo 7 -Verbale di consegna e registro	7
Articolo 8 -Trasporto.....	7
PARTE TERZA-DISPERSIONE DELLE CENERI.....	8
Articolo 9-Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere...8	
Articolo 10 - Volontà del defunto	8
Articolo 11- Incaricato della dispersione.....	8
Articolo 12 Istanza di dispersione.....	9
Articolo 13- Revoca dell' autorizzazione alla dispersione.....	9
Articolo 14 - Modalità della dispersione	9
Articolo 15-Luoghi di dispersione delle ceneri.....	9
PARTE QUARTA-AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	10
Articolo 16- Autorizzazione all'affidamento	10
Articolo 17- Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere.....	10
Articolo 18-Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei.....	10
Articolo 19- Dichiarazione di volontà per l'affidamento delle ceneri	10
Articolo 20- Istanza di affidamento	10
Articolo 21- Soggetto affidatario.....	11
Articolo 22- Revoca dell' autorizzazione all' affidamento.....	12
Articolo 23- Luogo di conservazione dell'urna cineraria.....	12
Articolo 24- Registro degli affidamenti.....	13
PARTE QUINTA -DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 25-Impianto di cremazione	13
Articolo 26-Struttura per il commiato	13
Articolo 27- Tariffe e Diritti.....	14
Articolo 28-Informazioni ai cittadini.....	14
Articolo 29-Imposta di bollo.....	14
Articolo 30- Modulistica	14
Articolo 31 Controlli e Sanzioni.....	14
Articolo 32- Norme finali	14
Articolo 33- Norma transitoria.....	15

PREMESSA

Articolo 1- Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione di cadaveri, di resti mortali e parti anatomiche, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001 n 130, alla Legge Regionale dell' Emilia Romagna 29 Luglio 2004 n 19 e successive modificazioni, alle delibere di Giunta Regionale 10 Gennaio 2005 n 10 e 13 Ottobre 2008 n 1622, nonché alle norme e direttive compatibili di cui al DPR n.285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e al DPR n. 245/2003 in materia di smaltimento rifiuti.

2. Il presente Regolamento ha il fine di salvaguardare il rispetto delle ultime volontà del defunto relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta informazione.

PARTE PRIMA : CREMAZIONE

Articolo 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco (o da suo delegato) del Comune di Modena quando il decesso è avvenuto sul suo territorio .

2. E' consentito cremare resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti nei cimiteri del Comune e resti ossei previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

3. La cremazione di parti anatomiche e di prodotti abortivi può essere eseguita previa autorizzazione degli uffici competenti secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.

4. La cremazione non può essere eseguita se non nell'impianto crematorio indicato nell'autorizzazione comunale.

5. L'autorizzazione alla cremazione e la relativa autorizzazione al trasporto fino alla destinazione finale possono essere contestuali, ovvero insistere su uno stesso supporto cartaceo a cui occorre applicare il bollo. Devono essere redatte in duplice copia: l'una da consegnare al crematorio, l'altra, dopo l'arrivo in cimitero, al responsabile del servizio di custodia.

a) Cremazioni di cadaveri

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata sulla base della volontà espressa del defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1) disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;

2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;

3) in mancanza di una disposizione scritta, la volontà del defunto può essere accertata tramite:

- dichiarazione scritta del coniuge, anche se separato, stante che il rapporto di coniugio viene meno o con la morte o con l'annullamento o con l'annotazione ex articolo 10, comma 2, legge 898/1970 e successive modifiche;

- in mancanza del coniuge, tramite una dichiarazione scritta del parente di grado più prossimo,

individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero: parenti di primo grado (genitori e figli della persona deceduta), parenti di secondo grado (nonni, nipote, fratelli/sorelle) e parenti di altro grado fino al sesto. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa da ognuno di essi e, nel caso di minore o persona interdetta, dal genitore, dal tutore o dal rappresentante legale ai sensi dell'articolo 424 del codice civile.

In caso di defunto di nazionalità straniera deceduto sul suolo italiano, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si devono applicare le leggi del suo paese di cittadinanza. In tal caso dovrà essere prodotta all'ufficio comunale apposita attestazione consolare, oltre alle certificazioni sanitarie richieste per la cremazione.

b)Cremazione di resti mortali di salma inconsunta

1.I resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti possono essere avviati a cremazione a richiesta dei familiari aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

2.L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali deve essere rilasciata dal Sindaco (o suo delegato) sulla base della dichiarazione del coniuge o, in difetto, degli altri parenti di grado più prossimo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli stessi. Nella dichiarazione deve essere manifestata la volontà di cremare il resto mortale. Non deve essere acquisita la certificazione che esclude che la morte sia dovuta a reato.

3.In occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, nel caso in cui i parenti non manifestino interesse alla destinazione dei resti mortali del defunto, il Comune può disporre la cremazione e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune. Il disinteresse si determina quando i parenti aventi titolo non richiedono alcuna destinazione dei resti mortali del defunto nei termini previsti dall'avviso di cui all'articolo 12 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. Il Comune può utilizzare, per avvisare i familiari dei defunti, forme di comunicazione diverse da quella sopracitata, come per esempio la raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4.In caso di irreperibilità dei familiari del defunto aventi titolo, il Comune può disporre la cremazione dei resti mortali dopo aver provveduto ad esporre apposito avviso all'Albo Pretorio per novanta giorni.

5. La movimentazione dei resti mortali avviati a cremazione all'interno dello stesso cimitero e/o da un cimitero all'altro del Comune può essere eseguita anche dal gestore cimiteriale, in rispetto delle previsioni del capitolato d'appalto che disciplina l'attività dei cimiteri e sulla base di una richiesta scritta del cittadino. La stessa deve avvenire mediante l'utilizzo di contenitore di materiale biodegradabile, chiuso, tale da garantire l'impermeabilità e riportante all'esterno nome e cognome e data di morte del defunto.

6.Le ceneri provenienti da cremazione di resti mortali di parenti disinteressati, dopo dodici mesi di deposito temporaneo presso il Cimitero di San Cataldo, se non reclamationate, verranno disperse nel cinerario comune.

c)Cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

1.Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'Ausl competente per territorio.

2.In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha disposto l'amputazione, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n 254/2003.

3.Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Ausl corrisponde al gestore del crematorio la relativa tariffa.

d) Cremazione di prodotti abortivi

1. I prodotti abortivi, che siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile, su richiesta dei genitori, possono essere cremati previa autorizzazione del Sindaco (o suo delegato) del Comune di Modena quando l'evento si è verificato sul suo territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il Comune deve acquisire l'attestazione medica di assistenza al parto, l'accertamento di decesso e la dichiarazione medica per la cremazione di cadavere.

3. I prodotti abortivi, che non siano stati dichiarati come nati morti all'ufficiale di stato civile e non reclamati dai genitori presso la struttura ospedaliera, su richiesta della Direzione Sanitaria, sono avviati alla termodistruzione, ai sensi del DPR 254/2003, al pari delle parti anatomiche non riconoscibili.

4. Nel caso in cui la Direzione Sanitaria non proceda nei termini di cui al precedente comma 3 e richieda la inumazione dei prodotti abortivi nell'area in campo appositamente destinata dal Comune all'interno del cimitero, dovrà versare la tariffa corrispondente alla prestazione erogata, incluso il trasporto.

e) Cremazioni di resti ossei

1. I resti ossei, rinvenuti dopo un periodo ordinario di esumazione o di estumulazione, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni riportate alla precedente lettera b).

2. La cremazione di resti ossei contenute nell'ossario comune è disposta dal Sindaco, sentita l'Ausl territorialmente competente, per motivi di igiene e sanità pubblica.

Articolo 3 - Istanza di cremazione

1. L'istanza di autorizzazione alla cremazione di cadaveri e di resti mortali è consegnata all'ufficio comunale competente che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire allo stesso ufficio per via postale, per fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000.

a) Autorizzazione alla cremazione di cadavere

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'ufficio comunale competente:

a) il certificato in carta libera del medico necroscopo che accerti la morte ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato;

b) il nulla osta della Procura alla cremazione, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria;

c) documentazione attestante l'assenza di apparecchi o protesi che possano danneggiare l'impianto di cremazione o produrre sostanze radioattive pericolose per la salute delle persone;

d) la documentazione relativa alla volontà di essere cremato del defunto di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

b) Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'Ufficio comunale competente la dichiarazione di cui al punto 2 della lettera b) dell'articolo 2.

2. Gli aventi diritto, al momento della inumazione/tumulazione del defunto, possono presentare

all'Ufficio competente la richiesta che, al termine del periodo di esumazione o estumulazione, si proceda alla cremazione delle spoglie mortali.

3. Per la cremazione di resti mortali e di resti ossei non richiesti dai parenti, il Comune può adottare provvedimenti autorizzatori contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per più resti ossei appartenuti a diversi defunti).

Articolo 4 - Dichiarazione di volontà alla cremazione

1.La dichiarazione di volontà resa dai familiari di cui all' articolo 2 lettere a), b), d), e) viene acquisita dagli uffici competenti secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e trasmessa allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

PARTE SECONDA- CENERI

Articolo 5 -Destinazione delle ceneri

1.Secondo la legge italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità imprescindibile e non possono essere ripartite in più contenitori nè essere solo parzialmente tumulate o disperse.

a) Ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere, di resti mortali, di resti ossei e di parti anatomiche riconoscibili

Le ceneri, prodotte da ogni singola cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere :

-conservate nelle cellette murarie disponibili nei cimiteri comunali, stipulando apposita concessione presso l'Ufficio competente. In tal caso le urne non devono eccedere le dimensioni delle cellette, ovvero devono essere al massimo di cm 23,50 x23,50x 48;

-tumulate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculo già concessionato anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti ;

-tumulate in località differenti dai cimiteri, ai sensi dell'articolo 105 del DPR 285/90, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze;

-trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;

-affidate per la conservazione a persone secondo le previsioni riportate nella parte quarta del presente regolamento;

-disperse nei luoghi di cui al successivo articolo 16;

-disperse nel cinerario comune, in forma anonima e collettiva;

- interrare a tempo determinato (10 anni) in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero della Città.

2.Le cellette murarie non sono soggette a tutte le precauzioni necessarie per la tumulazione dei cadaveri ma dovranno solo impedire l'infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l'urna o a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge.

3.In caso di tumulazione in località differenti dai cimiteri, l'autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

da parte dell'ufficio competente è subordinata all'acquisizione del nulla osta dell'Ausl e delle altre Autorità interessate.

4.E' previsto un deposito provvisorio delle ceneri di durata non superiore ai dodici mesi. Trascorso tale termine senza che i familiari abbiano concluso le procedure per la tumulazione, l'affido o la dispersione, le ceneri sono avviate d'ufficio al cinerario comune previa notifica a mezzo raccomandata o decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio

b) Ceneri provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

Le ceneri sono conservate esclusivamente nel cinerario comune.

Articolo 6 - Caratteristiche dell' urna cineraria

1.L'urna cineraria deve essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, di spessore adeguato alla sua destinazione ed infrangibile.

2.L'urna deve essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, dotata di un sigillo di sicurezza in modo da evitarne ogni profanazione o accidentale sversamento e deve essere riconoscibile il logo dell'impianto che ha effettuato la cremazione.

3.Su ogni urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto

Articolo 7 -Verbale di consegna e registro

1.La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, destinato al Responsabile del Crematorio, a chi prende in consegna l'urna e a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

2.Presso il Crematorio di Modena è tenuta la registrazione delle generalità delle persone ivi cremate, con indicazione della data di nascita e di morte, di cremazione e di consegna dell'urna cineraria. Ogni anno una copia della registrazione è archiviata presso il Crematorio e una inviata all'Ufficio di Polizia Mortuaria .

Articolo 8 -Trasporto

1.Il titolare dell'autorizzazione del trasporto può essere non necessariamente un'impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

2.Il decreto per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione e la destinazione, ossia il comune e/o lo stato estero di arrivo.

3.Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come per le cassette di resti ossei, sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino sia con riguardo agli altri Stati,, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.

4.In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il nulla osta dell'autorità consolare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del DPR 285 del 1990.

5. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione.

PARTE TERZA-DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 9-Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere

1.L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Modena per le persone decedute nel territorio comunale .

2.Può essere altresì autorizzata la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere già tumulate nei cimiteri cittadini, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3.Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

4.Il Comune di Modena autorizza la dispersione delle ceneri sul proprio territorio. Nel caso in cui la dispersione riguardi altre località della Regione Emilia Romagna o dello Stato, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo che venga prodotto il nulla osta del comune di dispersione. Se un comune, fuori dalla Regione Emilia Romagna, ritiene di dover autorizzare la dispersione secondo le leggi della Regione di appartenenza, l'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizza comunque il trasporto delle ceneri.

5.L'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la dispersione delle ceneri di un defunto residente a Modena e deceduto in una regione in cui non è consentita la dispersione.

6.Non può essere rilasciata l'autorizzazione se non viene espressamente indicato il luogo di dispersione.

Articolo 10 - Volontà del defunto

1.La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta come segue:

a)disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;

b)iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;

c)dichiarazione del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

Articolo 11- Incaricato della dispersione

1.La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza, da persona appositamente

autorizzata del Comune, dal gestore cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della legge regionale n 19/2004.

Articolo 12 Istanza di dispersione

1.La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse.

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza specificarne il luogo, quest'ultimo è indicato, tra quelli consentiti, dal coniuge e dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla unanimità degli stessi.

3.L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 13- Revoca dell' autorizzazione alla dispersione

1.La revoca alla dispersione è sempre ammessa dinnanzi a dubbi relativi alla effettiva manifestazione di volontà del defunto sorti nei richiedenti per aver assunto successive testimonianze relative alla volontà del de cuius o per aver rinvenuto dichiarazioni scritte in vita dello stesso.

2.La revoca segue al controllo dell'integrità dell'urna quando questa è già entrata in possesso dei titolari dell'autorizzazione alla dispersione.

3.Il controllo viene effettuato dal Comune o dal gestore del Crematorio di Modena e dell'esito si dà atto in un verbale da trasmettere agli uffici competenti.

4.Il richiedente deve dare prova della futura destinazione dell'urna che potrà essere tumulata in un cimitero o affidata.

Articolo 14 - Modalità della dispersione

1.Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso gli uffici comunali, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo e il periodo entro il quale deve avvenire la dispersione.

2.Ogni dispersione avvenuta nelle aree cimiteriali riservate dal Comune deve essere annotata su apposito registro tenuto dal gestore cimiteriale, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo ed il giorno della dispersione.

Articolo 15-Luoghi di dispersione delle ceneri

1.Nel territorio del Comune di Modena la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune del cimitero di San Cataldo, a norma dell'art.80, comma 3 del D.P.R. 285/1990, in presenza della espressa volontà del defunto o qualora i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione, per la perpetua e collettiva conservazione;

b) nelle aree appositamente riservate all'interno dei cimiteri del Comune ("Giardini delle Rimembranze");

c) in natura, in aree esterne, pubbliche, lontane dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.

2.La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3.La dispersione nei laghi, nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, è sempre consentita purchè nei tratti liberi da manufatti.

4.La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n 8, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo codice della strada).

5.La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Modena inviando un proprio incaricato ad assistere alle operazioni di sversamento .

6.Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di istituire altre forme di controllo , quali per esempio, la riconsegna obbligatoria dell'urna cineraria dopo la dispersione delle ceneri.

PARTE QUARTA-AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 16- Autorizzazione all'affidamento

1.L'affidamento delle ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco (o da suo delegato) del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, previa acquisizione della volontà del defunto espressa nelle forme ammesse dalla legge e secondo le direttive della Regione Emilia- Romagna in materia, seguendo le modalità di cui al successivo articolo.

2.L'atto di autorizzazione riguarda sempre un unico affidatario. L'affidamento è personale.

Articolo 17- Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere

1.La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita con le modalità richiamate al precedente articolo 10 per la dispersione.

Articolo 18-Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei

1.L'affidamento può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previo consenso dei familiari aventi titolo .

2.Con le stesse modalità si possono affidare le ceneri derivanti dalla cremazioni di resti ossei .

Articolo 19- Dichiarazione di volontà per l'affidamento delle ceneri

La dichiarazione è presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 4.

Articolo 20- Istanza di affidamento

1.L'istanza di affidamento deve essere presentata agli uffici comunali competenti da uno dei soggetti di cui al punto 1, dell'articolo 21.

2.L'istanza deve contenere i seguenti dati e condizioni :

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - l'accettazione dell'affidatario a garantire gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale ;
 - il luogo di conservazione dell'urna e l'assenza di impedimenti alla consegna a seguito di vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di mantenere l'urna sigillata, non manomessa e con i dati anagrafici del defunto;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento, entro il termine massimo di 5 giorni;
 - la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero con assunzione di relativi oneri nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna . Nel caso che la destinazione richiesta sia un cimitero della città, ciò sarà possibile nei limiti della disponibilità e delle regole di tumulazione;
- il divieto di affido anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento, redigendo specifico processo verbale della consegna dell'urna alla persona momentaneamente legittimata alla conservazione;
- l' impegno a consegnare tempestivamente -di norma non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'urna- all'Ufficio comunale competente, copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto unitamente all'incaricato dell'impianto di cremazione o dall'incaricato della custodia cimiteriale, nel caso in cui l'urna sia tumulata /conservata presso un cimitero del Comune;
- nel caso in cui al ritiro dell'urna venga delegato un incaricato dell'agenzia di onoranze funebri, la sottoscrizione del verbale sarà effettuata dal suddetto incaricato il quale provvederà a consegnare l'urna all'affidatario, facendosi rilasciare da quest'ultimo apposita dichiarazione di ricevuta che andrà consegnata, negli stessi termini sopraindicati, all'ufficio comunale competente unitamente alla copia del verbale rilasciato dal gestore dell'impianto di cremazione o del cimitero. Il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare la decadenza dell'affidamento.

3.L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

Articolo 21- Soggetto affidatario

1.L'affidatario dell'urna cineraria può essere la persona indicata in vita dal defunto, da un familiare, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta per la cremazione a cui il defunto in vita era iscritto.

2.L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale a persona legittimata a custodirla .

3.In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sulle condizioni di affidamento, l'urna cineraria è

tumulata a titolo oneroso a carico del coniuge o dei parenti, mediante concessione, in una celletta muraria o negli altri modi consentiti, per il periodo previsto dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 22- Revoca dell' autorizzazione all' affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere conferite al cinerario comune, tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario.

2. Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius, e pubblicata secondo le modalità testamentarie.

3. In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, il Sindaco (o suo delegato) può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo di tutti i parenti individuati secondo il criterio di cui all'articolo 10 lettera c). Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare. Tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario; sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare a cui affidare l'urna. Sarà autorizzato un nuovo affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i parenti, individuati secondo il criterio di cui all'articolo 10 lettera c), di colui del quale si dispone delle ceneri.

4. E' vietato l'affidamento di più urne ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare o di parentela allo scopo di evitare che possano surrettiziamente instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

5. In caso di rinuncia o di decesso dell'affidatario, senza che sia autorizzato un nuovo affidamento, il Sindaco (o suo delegato) revoca l'autorizzazione. Gli aventi diritto devono chiedere la tumulazione delle ceneri in un cimitero, previo controllo dell'integrità dell'urna.

6. Ai fini del nuovo affidamento deve essere presentata un'istanza al competente ufficio comunale che provvederà a rilasciare una nuova autorizzazione. La rinuncia, nonché la richiesta di nuovo affidamento, dovranno essere presentate per iscritto e in marca da bollo. In caso di revoca e rinuncia dovrà essere restituito all'ufficio l'atto della precedente autorizzazione.

Articolo 23- Luogo di conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna deve essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione collocato in ambiente asciutto, idoneo a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza anagrafica dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

3. L'urna può essere conservata anche in altra dimora nella disponibilità dell'affidatario diversa da quella in cui lo stesso ha fissato la residenza anagrafica, sempre che sia soggetta alla sua accurata vigilanza e si trovi nel territorio comunale. L'istante deve comunicare il luogo esatto della conservazione al momento dell'autorizzazione.

4. Nel caso in cui l'affidatario di un'urna cineraria debba cambiare il luogo della sua custodia deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) se il cambio di indirizzo è all'interno del Comune di Modena deve tempestivamente informare

l'ufficio competente per l'aggiornamento del registro degli affidamenti e comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla variazione;

b) se il cambio di indirizzo riguarda un Comune diverso da Modena ma appartenente, comunque, alla Regione Emilia Romagna deve comunicare al nuovo Comune di essere affidatario di un'urna cineraria e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione. Copia di questa autorizzazione dovrà essere consegnata all'Ufficio comunale di Modena che registrerà la variazione. Il Comune di Modena rilascerà apposita autorizzazione al trasporto dell'urna dalla precedente residenza al nuovo comune;

c) se il cambio di indirizzo riguarda un comune diverso da Modena non situato nella Regione Emilia Romagna e che non rilascia autorizzazioni all'affidamento di urna cineraria, l'affidatario dovrà consegnare l'urna al Comune Modena optando tra due possibilità: 1) disporre per la tumulazione dell'urna in un cimitero del Comune con assunzione delle relative spese, sempre che le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune; 2) disporre per la collocazione delle ceneri

nel cimitero del comune di nuova residenza.

d) Nel caso in cui non sia disposta alcuna collocazione delle ceneri da parte dell'affidatario o dei familiari, il Comune dispone per lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune.

5. L'affidatario deve comunicare ogni variazione utile agli uffici comunali competenti in modo da essere sempre reperibile.

Articolo 24- Registro degli affidamenti

1. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche informatico, con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, del luogo di conservazione dell'urna, dei dati identificativi del defunto, nonché di altri dati necessari e funzionali alla corretta tracciabilità dell'affidamento. La scheda anagrafica dell'affidatario dovrà essere corredata della annotazione relativa all'affidamento dell'urna.

2. Il registro è conservato presso gli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.

PARTE QUINTA -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25-Impianto di cremazione

1. Il Comune per procedere alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti ossei e prodotti abortivi si avvale dell'impianto realizzato presso il Cimitero di San Cataldo.

2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, in accordo con quella di Carpi, sottoscrivere apposite convenzioni con altri Comuni per lo svolgimento delle cremazioni nell'impianto di Modena. Le spese per la cremazione sono rimosse dalla Società concessionaria della gestione dell'impianto sulla base delle tariffe stabilite dalle Amministrazioni comunali di Modena e Carpi.

3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire criteri di priorità nella cremazione a vantaggio dei cittadini deceduti e residenti a Modena.

Articolo 26-Struttura per il commiato

1. Il Comune dispone di una struttura presso il Cimitero monumentale di San Cataldo nella quale,

su istanza dei familiari del defunto, possono svolgersi riti funebri di commiato anche con esposizione delle salme.

2. La struttura è fruibile da chiunque ne faccia richiesta per cerimonie di commiato, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. Può essere utilizzata anche per la custodia temporanea delle salme quando la camera mortuaria di sosta non consenta di ospitarne altre.

Articolo 27- Tariffe e Diritti

1. La Giunta Comunale può stabilire tariffe e diritti :

a) per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;

b) per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, di tumulazione, traslazione e sosta di urne cinerarie, nonché per la dispersione interna al cimitero e per l'utilizzo della sala del commiato.

Articolo 28- Informazioni ai cittadini

1 Il Comune di Modena promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Modena all'indirizzo www.comune.modena.it.

Articolo 29- Imposta di bollo

Fatte salve le esenzioni di legge, tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 30- Modulistica

La modulistica per l'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento già in uso presso gli uffici competenti è disponibile per l'utenza sul sito del Comune.

Articolo 31 Controlli e Sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del DPR n. 285/90, nonché dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Articolo 32- Norme finali

1 Le disposizioni del presente Regolamento superano tutte quelle precedentemente deliberate in atti di Giunta, di Consiglio e di determinazione dirigenziale.

2. Il presente regolamento integra il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per gli ambiti oggetto della sua disciplina.

Articolo 33- Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, alle urne cinerarie già depositate presso il cimitero di San Cataldo e non reclamate dai familiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, lettera a) , comma 4.
2. La stessa disposizione si applica in caso di cassette di resti ossei depositate presso il cimitero di San Cataldo e non reclamate dai familiari.
2. Con successivo atto verranno disciplinate le modalità di interrimento delle urne, quale forma di sepoltura prevista dall'articolo 5 lettera a) punto 1.